ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

# Art. 21

## Contributo a carico dello Stato

Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974. (1) (2) (3)(4)(5)

Versione in vigore dal 4 gennaio 1995, non più in vigore dal 10 luglio 1996 · versione 5

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici |
| Estremi | Legge 22 dicembre 1973, n. 903 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1974 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Decreto 30 dicembre 1989 (in G.U. 14/3/1990, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, e' cosi' aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500; a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000; a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000; a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086; a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989".

(2) Il Decreto 23 marzo 1990 (in G.U. 21/9/1990, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1› gennaio 1988, da L. 6.423.097.989 a L. 6.769.945.280 annue".

(3) Il Decreto 10 aprile 1991 (in G.U. 16/10/1991, n. 243) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1989, da L. 6.769.945.280 a L. 7.392.780.246".

(4) Il Decreto 6 maggio 1993 (in G.U. 11/8/1993, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1› gennaio 1991 da L. 7.917.667.643 a L. 8.519.410.383".

(5) Il Decreto 17 novembre 1994 (in G.U. 20/12/1994, n.296) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che " Il contributo a carico dello Stato di

cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, da L. 8.519.410.383 a L. 9.081.691.468".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-previdenza-del-clero-e-dei-ministri-di-culto/art-21-contributo-a-carico-dello-stato/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it